

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 8 novembre 2016

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (COM(2016) 582)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,  
considerato che la proposta:

- fa parte dell'ambizioso piano per gli investimenti esterni annunciato dalla comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, che si propone di affrontare le cause profonde della migrazione contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il piano consentirà di stimolare gli investimenti in Africa e nei Paesi del vicinato dell'Unione, in particolare per sostenere le infrastrutture economiche e sociali e le piccole e medie imprese, mediante la rimozione degli ostacoli agli investimenti privati;

- introduce modifiche al regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne, le cui risorse sono destinate a rimborsare i creditori dell'Unione in caso di inadempienza del beneficiario di un prestito accordato o garantito da essa o di una garanzia di prestito emessa dalla Banca europea per gli Investimenti (BEI), per la quale l'Unione fornisce una garanzia. Le operazioni di prestito e di garanzia sono quelle realizzate a favore di un Paese terzo o destinate al finanziamento di progetti in Paesi terzi;

- insieme con la proposta di cui al COM(2016) 583, consentirà alla BEI di contribuire al piano per gli investimenti esterni ampliando sia quantitativamente che qualitativamente il mandato di prestiti esterni della BEI, che potrà fornire così finanziamenti supplementari a favore di beneficiari del settore privato. L'alimentazione del fondo di garanzia avverrà quindi anche tramite le entrate del premio di rischio generate nel quadro delle operazioni di finanziamento della BEI (nuovo articolo 2 del regolamento n. 480). L'ammontare dell'eccedenza del fondo di garanzia superiore al 10 per cento del totale dei prestiti in essere sarà accreditato al bilancio. Questo aggiustamento mira a tutelare meglio il bilancio dai potenziali rischi supplementari di inadempimento legati alle operazioni della BEI connesse alla crisi migratoria (nuovo articolo 3);

---

Al Presidente  
della 3<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 209 e 212 del TFUE, inseriti rispettivamente nei capi relativi alla cooperazione allo sviluppo e alla cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i Paesi terzi;

per quanto concerne i principi di sussidiarietà e proporzionalità, essi sono rispettati poiché con la proposta si aggiunge un ulteriore tassello al complesso delle misure europee volte a garantire gli interventi finanziari dell'Unione relativi al piano per gli investimenti esterni, così permettendo di raggiungere più efficacemente l'obiettivo strategico, di medio e lungo periodo, di un supporto materiale e concreto a molti Paesi di origine dei flussi migratori;

si invita, infine, la Commissione di merito a valutare le implicazioni sostanziali del trasferimento della gestione delle attività del fondo di garanzia dalla BEI alla Commissione europea (nuovo articolo 7).

Nadia Ginetti